

Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis/2019) promossa da:

CREDITORE

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580) in persona del Ministro pro tempore e AGENZIA DEL DEMANIO (C.F. 06340981007) in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (CF 80101970012), presso cui è ex lege domiciliata in Torino, alla via Arsenale, n. 21,
CONVENUTO

Oggetto: devoluzione allo Stato.

Conclusioni di parte attrice:

Nel merito ed in principalità:

- Accertare e dichiarare con sentenza avente effetto traslativo che la quota di $\frac{1}{2}$ già pertocante alla defunta **DE CUIUS** dell'immobile sito in comune di (TO), Via **OMISSIS**, si è devoluta allo Stato e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio ex art. 586 c.c. ;

- Ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Torino-Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pinerolo.

Con vittoria di spese ed onorari.

Conclusioni per parte convenuta "Giudicarsi secondo giustizia sulle domande proposte da parte attrice, con integrale compensazione delle spese di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La domanda è fondata e deve essere accolta.

In data 19.12.2000 veniva iscritta ipoteca volontaria a favore di **CREDITORE**, sull'immobile di esclusiva proprietà, per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno, di **DE CUIUS** e **MUTUATARIO PADRE** e così identificato: in comune di (TO), (**OMISSIS**);

In data 15.10.2008 la sig.ra **DE CUIUS** decedeva, lasciando a succederle ex lege, nella misura di $\frac{1}{4}$ ciascuno dell'asse ereditario, i propri figli, (**OMISSIS**):

Gli eredi presentavano dichiarazione di successione in data 8 novembre 2013.

Con atto notificato in data 25.6.2015 veniva sottoposto a pignoramento il bene immobile intestato ai sigg.ri **MUTUATARIO PADRE**, per la quota di $\frac{5}{8}$, **FIGLI** per la quota di $\frac{3}{8}$.

Con ordinanza del 18.03.2017 il G.E. sospendeva le operazioni di vendita e disponeva che parte creditrice curasse la continuità delle trascrizioni, non risultando l'accettazione dell'eredità di **DE CUIUS** da parte dei chiamati.

Su ricorso ex art.481 c.c. di **CREDITORE** i chiamati all'eredità dichiaravano di rinunciare all'eredità stessa (docc. 7,8) ad eccezione di **MUTUATARIO PADRE** che non compariva e perdeva il diritto di accettare.

Successivamente, il Tribunale di Torino, con decreto in sede di volontaria giurisdizione n. 3574 del 06.12.2018, rilevava che era decorso il termine decennale di cui all'art. 480 c.c. e

Sentenza, Tribunale di Torino, Giud. Chiara Comune, del 03.12.2020 n. 4305

che, per l'effetto, l'eredità di **DE CUIUS** era da ritenersi devoluta ex lege allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.

Con atto di citazione nel presente giudizio il **CREDITORE** conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torino il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio al fine di far accertare e dichiarare, con sentenza avente effetto traslativo, che la quota di un mezzo già di proprietà della defunta **DE CUIUS** dell'immobile in (**OMISSIS**), si è devoluta allo Stato.

Dalle circostanze di fatto sopra evidenziate, che risultano dai documenti di causa, appare chiaro che tutti i chiamati all'eredità di **DE CUIUS** – i figli ed i figli dei figli - hanno rinunciato all'eredità della medesima ovvero hanno perso il diritto di accettare.

In particolare il figlio **MUTUATARIO PADRE** non si presentava pur citato per rendere l'accettazione o la rinuncia e quindi ex art.480 c.c. perdeva il diritto di accettare.

In ogni caso il termine di prescrizione spirava senza che alcun chiamato accettasse l'eredità come verificato dal Tribunale di Torino con decreto xxxx/18 (doc.9).

Dunque in mancanza di soggetti che possano succedere l'eredità è devoluta allo Stato ai sensi dell'art.586 c.c.

L'obbligo di trascrizione segue per legge.

In considerazione del fatto che la difesa della parte convenuta Ministero si è rimessa alla decisione del Giudice ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;

dichiara l'intervenuto acquisto per devoluzione ex art.586 c.p.c. in favore dello Stato della proprietà della quota di ½ dell'immobile in Comune di (TO), (**OMISSIS**), quota di ½ proveniente dalla successione di **DE CUIUS** nata a (**OMISSIS**) deceduta in Pinerolo il 15.10.2008;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Torino, 27 novembre 2020.

Il Giudice

dott. Chiara Comune

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*